



sienambiente

Siena Ambiente S.p.A.

Sede legale e Amministrativa: 53100 Siena, Via Simone Martini 57

C.F./R.I. di Siena n. 00727560526

(Tel. 0577 24.80.11 – e-mail: segreteria@sienambiente.it PEC segreteria.sienambiente@legalmail.it)

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria)

Rev	Data	Motivo della revisione
A	09/05/2016	Emissione
B	29/11/2017	Adeguamento normativo
Approvato CDA		

SOMMARIO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse	3
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Soglie di riferimento	4

SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 4 - Programmazione, Richiesta di acquisto e avvio della procedura di affidamento.....	5
Art. 5 - Approvazione della procedura di affidamento	6
Art. 6 - Responsabile del Procedimento e Commissione di gara	7

SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 7 - Lavori	8
Art. 8 - Servizi e Forniture	12
Art. 9 - Elenchi di Operatori Economici.....	15
Art. 10 - Eccezioni, riserve e divieto di artificioso frazionamento della procedura	15
Art. 11 - Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione	16
Art. 12 - Oneri fiscali	16
Art. 13 - Forma del contratto - Ordine.....	16
Art. 14 - Norme di comportamento - D. Lgs. n. 231/2001 - L. 190/2012.....	17

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
--

Art. 1 - Premesse

La società Siena Ambiente S.p.A. (di seguito anche solo "Società") applica le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla disciplina dei contratti di appalto e di concessioni aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture lavori e opere.

Il presente Regolamento regola la disciplina delle acquisizione per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

La Società ha piena autonomia ed acquisisce i Lavori, i Servizi e le Forniture necessari per il proprio funzionamento, contribuendo, inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016. La Società tiene, altresì, conto della qualità tecnica del Lavoro, Servizio o Fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della società medesima.

In ogni caso, l'attività negoziale di Siena Ambiente S.p.A. è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute.

In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri:

- perseguimento dei fini istituzionali della società;
- realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- pubblicità delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità di Lavori, Servizi e Forniture in affidamento;
- controllo interno;

Siena Ambiente S.p.A. stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto ed alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1** In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale della società Siena Ambiente S.p.A., (di seguito anche "Società") relativamente alle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, nei limiti e per gli importi di seguito indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria.
- 2.2** La Società ricorre all'indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai criteri di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia.
- 2.3** Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la società avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di Lavori, la prestazione di Servizi e l'acquisizione di Forniture (di seguito anche "acquisizioni") in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice") e dalle Linee guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC").
- 2.4** Il Regolamento si applicherà, altresì, con riferimento a procedure aventi ad oggetto ogni ulteriore attività comunque funzionalmente annessa, accessoria o servente a quella indicata al punto che precede e, dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riferita o riferibile ad ogni area, locale, pertinenza posta a servizio dell'area di insidenza dell'impiantistica medesima ovvero inerente un qualsiasi processo di gestione di questa.
- 2.5** Il Regolamento può, altresì, trovare applicazione, qualora la Società lo ritenga opportuno a seguito di propria valutazione, per attività svolte in regime di libera concorrenza o comunque non connesse e riconducibili allo stretto svolgimento di attività di servizio pubblico locale, come a titolo esemplificativo, attività che si riferiscono a frazioni di rifiuti non oggetto di privativa pubblica (es. rifiuti speciali) o ad attività di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Art. 3 - Soglie di riferimento

- 3.1** Nell'ambito del proprio Oggetto, il Regolamento disciplina l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i "contratti sotto soglia" comunitaria.

La tabella che segue riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) quale sottosoglia* e ambito di applicazione:

LAVORI			
sottosoglie*	importo in €* 		norme D. Lgs. 50/2016
A)	0,00	< 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)
B)	40.000,00	< 150.000,00	art. 36 co. 2 lett. b)
C)	150.000,00	< 1.000.000,00	art. 36 co. 2 lett. c)
D)	1.000.000,00	< 5.225.000,00	art. 36 co. 2 lett. d)

LAVORI di SOMMA URGENZA			
E)	0,00	≤ € 200.000 o di importo indispensabile	art. 163 D. Lgs. 50/2016

SERVIZI/FORNITURE			
sottosoglie*	importo in €*		norme D. Lgs.. 50/2016
A)	0,00	< 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)
B)	40.000	< 209.000	art. 36 co. 2 lett. b)

* **NOTA BENE**

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

- 3.2** Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 35 del D. Lgs. 50/2016) si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti.
- 3.3** Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato da Siena Ambiente S.p.A. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.
- 3.4** La scelta del metodo di calcolo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

SEZIONE II
PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 4 - Programmazione, Richiesta di acquisto e avvio della procedura di affidamento

- 4.1** La programmazione dell'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del Regolamento - e che non risulti da esigenze di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività aziendale è, in ogni caso, definita con l'approvazione del *budget* aziendale in esecuzione del Piano Industriale.
- 4.2** Fermo restando che l'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie di fabbisogno, appartiene al Dirigente del Settore/Ufficio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale, la procedura di acquisizione:
- viene ***avviata ed approvata direttamente*** dal Dirigente del Settore/Ufficio, come indicato e disciplinato al successivo articolo 5 per acquisizioni di valore inferiore all'importo di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00);
 - viene ***attuata mediante procedura di affidamento (scelta del contraente) approvata*** dall'organo indicato e disciplinato al successivo articolo 5 e secondo le procedure di seguito meglio indicate per acquisizioni di valore pari o superiore a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00);
- 4.3** In ogni caso, la Richiesta di acquisto è proposta **dall'Ufficio** che esprime il fabbisogno, o che risulta

comunque competente, **all'Ufficio Acquisiti** e comunque nell'ambito di concerto e coordinamento e comunicazione con **l'Ufficio Gare e Contratti** per gli adempimenti in merito anche di carattere amministrativo. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta dell'intervenuto concerto con il responsabile competente della materia non prevalente.

4.4 La Richiesta di acquisto dovrà contenere le seguenti indicazioni minime:

- nominativo della funzione richiedente;
- data di presentazione della richiesta;
- tipologia di contratto o di acquisto (forniture, servizi, lavori);
- disponibilità economica nel *Budget*;
- descrizione di massima della richiesta (valore economico, quantità);
- eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/forniture;
- in caso di lavori o servizi di particolare complessità, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale ovvero capitolati gestionali;
- eventuali requisiti di ammissione richiesti;
- tempo utile per dare adempimento alle obbligazioni contrattuali o durata del contratto nel caso di prestazioni continuative;
- indicazione se trattasi di attività pianificata o di urgenza sopravvenuta;
- proposta di indicazione del nominativo del RUP in relazione all'oggetto del contratto;

4.5 I soggetti e/o organi della Società di cui al successivo articolo 5, in virtù dei poteri di impegno di spesa, avviano la Procedura di affidamento approvando la Richiesta di acquisto, dando incarico all'Ufficio richiedente di redigere, altresì, se del caso, ogni necessario documento tecnico, allo scopo avvalendosi dei competenti Uffici e/o delle competenti professionalità in organico della Società.

4.6 Gli atti e i documenti predisposti dagli Uffici richiedenti sono in ogni caso sottoposti all'approvazione dei medesimi soggetti e/o organi della Società, in virtù dei poteri di impegno di spesa.

Art. 5 - Approvazione della procedura di affidamento

5.1 La procedura di affidamento, è approvata secondo il seguente riparto di competenze e poteri di spesa di cui alla tabella sotto indicata, così come modificati e/o aggiornati in forza delle decisioni dei soggetti o degli organi societari competenti:

Tipologia di contratto	Importi e Soggetti/Organi Societari Competenti		
	Dirigente Settore/Ufficio	Presidente C.d.A.	C.d.A.
Contratti di realizzazione Lavori	< € 40.000	≥ € 40.000 < € 150.000	≥ € 150.000
Contratti di acquisizione di Servizi	< € 40.000	≥ € 40.000 < € 150.000	≥ € 150.000
Contratti di acquisizione di Forniture	< € 40.000	≥ € 40.000 < € 150.000	≥ € 150.000

Tipologia di contratto	Importi e Soggetti/Organi Societari Competenti
	Dirigente con delega in materia di sicurezza
Contratti di acquisizione di Forniture (per i soli beni inerenti materia di sicurezza)	≥ 0,00

- 5.2** In ogni caso, rispetto a quanto indicato nella tabella di cui al precedente punto 5.1, il Presidente del C.d.A. può riservarsi di sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione anche le acquisizioni il cui importo è pari o superiore ad Euro 40.000 e fino a Euro 150.000.
- 5.3** L'atto di approvazione/autorizzazione della procedura di affidamento indica:
- la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e in ogni caso i criteri di selezione degli operatori economici;
 - gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura richiesti tra quelli proposti nella Richiesta di acquisto o di avvio della procedura;
 - il criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse;
 - il Responsabile del Procedimento prescelto, ai sensi del precedente art. 4.4 e successivo art. 6;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti funzionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Art. 6 - Responsabile del Procedimento e Commissione di gara

- 6.1** Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile del procedimento e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un Direttore dei Lavori, i quali svolgono i compiti di cui al D. Lgs. 50/2016, e assicurare il rispetto delle procedure aziendali in materia.
- 6.2** Ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, e fermo quanto previsto nel precedente punto 4.4, il Responsabile del Procedimento viene nominato, per ogni singola procedura nell'atto di approvazione di cui al precedente art. 5, esclusivamente dal Presidente e/o da Consiglio di Amministrazione salvo per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, nei quali la nomina spetta al Dirigente del Settore/responsabile dell'ufficio nella cui competenza rientra la gestione del fabbisogno.
- 6.3** Il Responsabile del Procedimento viene nominato, in conformità alle linee Guida ANAC, tra i dipendenti della Società, così come previamente individuati in apposito elenco approvato dalla Stazione Appaltante, sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
- 6.4** Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- 6.5** Il Responsabile del Procedimento, per quanto attiene all'affidamento dei Lavori, Servizi e delle Forniture disciplinate dal presente Regolamento, è proposto nell'atto di approvazione della Richiesta

di acquisto o di avvio della Procedura di affidamento, sulla base di idonee competenze inerenti l'oggetto e l'importo dell'acquisto o della Procedura di affidamento.

- 6.6** Il Responsabile del Procedimento riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la Procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.
- 6.7** Il Responsabile del Procedimento, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali.
- 6.8** Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
- 6.9** Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016, ove applicabile. Resta fermo ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 che Siena Ambiente S.p.A. può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia, o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione. La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, prescelti con modalità analoghe a quelle previste dalla vigente normativa.

SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI
--

Art. 7 - Lavori

- 7.1** Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori nell'ambito delle soglie e sottosoglie di cui al precedente art. 3, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria eventualmente, secondo le procedure che seguono:

A) Lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del *budget* annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento, a cura del soggetto o dell'organo societario competente sulla base della griglia di cui al precedente art. 5 mediante: **1) affidamento diretto** adeguatamente motivato (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016), fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità, una richiesta di preventivo ad almeno 3 (tre) soggetti se sussistono soggetti idonei; **2) amministrazione diretta**;

B) Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 150.000,00

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del *budget* annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto o dell'organo societario competente sulla base della griglia di cui al precedente art. 5, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. 50/2016, mediante: **1) amministrazione diretta** o **2) procedura negoziata**, nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
- manutenzione di opere ed impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i Lavori;

quali in elenco non esaustivo:

- realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione;
- consolidamento di strutture e di opere edili in genere;
- scavi e movimenti di terra;
- realizzazione di strutture portanti;
- realizzazione di murature in genere;
- realizzazione di opere di finitura;
- realizzazione o ripristino di coperture;
- realizzazione o ripristino di opere stradali o arredo urbano;
- demolizione e smontaggio di attrezzature edili minori;
- impermeabilizzazioni;
- realizzazione o ripristino di opere di isolamento termo-acustico;
- realizzazione e/o ripristino di infissi esterni e/o interni;
- realizzazione e/o modifica di strutture il legno, vetro, ferro;
- realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione;
- realizzazione di opere di verniciatura, coloritura e lattoneria;
- realizzazione, riparazione, adeguamento di impianti elettrici, reti, audio video, idrosanitari, meccanici, antincendio, sicurezza o di alta specializzazione.

Classificazione di Lavori non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle attività della Società, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

1) Sono eseguiti in **amministrazione diretta** le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I Lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata di seguito riportata,

sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.

I preventivi richiesti dovranno contenere: a) i prezzi; b) le modalità di pagamento; c) ogni ulteriore elemento che, a giudizio del responsabile del procedimento, sia indispensabile.

L'esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente e vantaggioso per la Società sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento.

2) Sono eseguite con **procedura negoziata** gli interventi per i quali si rende necessario, previa consultazione, l'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici.

La consultazione avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco fornitori di cui all'art. 9;

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno dieci operatori economici**, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016.

Nella Lettera di invito sono specificate l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (es: condizioni di partecipazione, termini utili per ricezioni, tempistica delle prestazioni, l'elenco dei Lavori, i prezzi unitari per i Lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; le modalità di pagamento; garanzie a carico dell'esecutore etc.).

Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

C) Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000,00

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del *budget* annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto o dell'organo societario competente sulla base della griglia di cui al precedente art. 5, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuando gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.

La Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, è quella **negoziata**, senza previa pubblicazione di bando, con le forme e modalità previste citato Decreto.

La consultazione avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco fornitori di cui all'art. 9;

L'invito - che contiene gli elementi essenziali della prestazione richiesta - è rivolto, ove possibile e

compatibilmente con l'oggetto del contratto a **quindici (15) operatori economici, se sussistenti**.

Tali Lavori sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra operatori economici alternativamente individuati nell'atto di approvazione della Richiesta di avvio della Procedura di affidamento.

In particolare, il Responsabile del Procedimento invita, per iscritto, gli operatori economici ad inviare, entro un termine di regola non inferiore a quindici giorni, la propria migliore offerta economica o tecnico/economica, dando evidenza nell'invito delle caratteristiche della prestazione richiesta (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e dei criteri che saranno seguiti nella valutazione delle offerte, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta.

*

Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida dell'ANAC.

*

D) Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 5.225.000,00

Per le lavorazioni rientranti nella classe di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art 35 del D. Lgs. 50/2016 (€ 5.225.000,00), l'operatore economico viene selezionato con il ricorso nelle forme e modalità delle procedure ordinarie previste citato Decreto (art 36 comma 2 lett d) e artt. 59 e segg. del D. Lgs. 50/2016).

E, dunque, mediante:

- Procedura aperta;
- Procedura ristretta;
- Procedura competitiva con negoziazione;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- Dialogo competitivo;
- Partenariato per l'innovazione.

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del *budget* annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura dell'organo societario competente sulla base della griglia di cui al precedente art. 5, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Nei limiti e con le modalità di cui all'atto di approvazione della Procedura di affidamento, la Società presceglgerà l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa come da prescrizione normativa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo.

*

E) Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Presidente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo.

Il Presidente, sentiti ed informato il CdA, dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare, anche oltre i propri limiti di spesa, e fermo l'obbligo di portare i propri atti a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile successivo e di informare tale organo societario sulle ragioni e sui motivi dei provvedimenti di urgenza adottati.

Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Servizi e Forniture

- 8.1** L'affidamento di prestazioni di servizi e forniture nell'ambito delle soglie e sottosoglie di cui al precedente art. 3, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria eventualmente, avviene, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, secondo le procedure che seguono:

A) Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00

Tali servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni del *budget* annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto o dell'organo societario competente, sulla base della griglia di cui al precedente art. 5 mediante: **1) affidamento diretto** adeguatamente motivato (art. 36, comma 2, lett a) D. Lgs. 50/2016), fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità, una richiesta di preventivo ad almeno 3 (tre) soggetti se sussistono soggetti idonei;

B) Servizi e Forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 209.000,00

Tali Servizi e Forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni del *budget* annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto o dell'organo societario competente sulla base della griglia di cui al precedente art 5, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs.. 50/2016, mediante **procedura negoziata** nell'ambito delle seguenti categorie, in elenco non esaustivo:

Servizi:

- servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

- medicina del lavoro: analisi e visite mediche, indagini sanitarie;
- Noleggio materiale, attrezzature e mezzi, comprese le attrezzature elettriche ed elettroniche;
- rilegatura di libri e pubblicazioni; Lavori di traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, deregistrazione, dattilografia, correzione bozze;
- Lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;
- servizi di rappresentanza per pubbliche relazioni;
- servizi video-fotografici;
- partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali;
- spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
- servizi postali, telefonici e affini;
- polizze di assicurazione, servizi di brokeraggio assicurativo;
- pulizia, derattizzazione, disinfestazione, , compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario; pulizie tecniche ad impianti;;
- manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori; di veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro; di impianti;
- servizi di analisi di laboratorio;
- vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza;
- servizi di collocamento, selezione, reperimento e somministrazione del personale;
- spese per l'acquisizione ed il mantenimento di certificazioni;
- sistemazioni aree verdi, taglio e manutenzione verde nonché interventi di rinaturalizzazione e/o ripristino di siti ambientali;

Forniture:

- materiali di cancelleria;
- arredi ed attrezzature per locali, stanze, uffici aziendali e loro pertinenze;
- fotocopiatrici, fax, piccoli macchinari, climatizzatori, attrezzature elettriche ed elettroniche varie e relativi materiali di consumo;
- acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
- farmaci e materiali di pronto soccorso;
- lubrificanti e combustibili;
- materiale antinfortunistico e relativo alla sicurezza;
- libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici scientifici e ad agenzie di informazione;
- materiale pubblicitario, informativo in genere;
- spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, standardi, omaggi e varie);

- autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione, relative attrezzature pezzi di ricambio e materiali di consumo;
- pezzi di ricambio;
- fornitura di prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi, ivi inclusi quelli per la filtrazione, purificazione, deodorizzazione dei prodotti della combustione degli impianti di smaltimento;
- apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti), prodotti informatici in genere (hardware, software, ecc) e relativi materiali di upgrade, ricambio o consumo;
- forniture per impianti elettrici, fonia e dati;
- forniture di utensileria e ferramenta;
- utensili, materiali tecnici e/o prodotti consumabili ed a perdere necessari al funzionamento dei reparti manutentivi presso gli impianti di smaltimento;
- vestiario, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), calzature;
- pneumatici.

Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione nelle attività della Società, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

*

L'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici chiamati avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco fornitori di cui all'art. 9;

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno dieci operatori economici, se sussistono** soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016.

Nella Lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (ad esempio e in elenco non esaustivo: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

*

Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida dell'ANAC.

Art. 9 - Elenchi di Operatori Economici

- 9.1** L'affidatario di Lavori, Forniture e Servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.
- 9.2** Siena Ambiente S.p.A. forma gli elenchi fornitori per gli affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma secondo le modalità descritte in apposita procedura.
- 9.3** In tutti i casi in cui la legge e il presente Regolamento lo consentano, Siena Ambiente S.p.A. potrà individuare i contraenti tra quelli iscritti in appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti facenti richiesta.
- 9.4** L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l'affidamento delle acquisizioni per i "contratti sotto soglia" o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dalla Società.
- 9.5.** Gli elenchi fornitori tengono conto, nei limiti delle funzioni proprie di Siena Ambiente S.p.A., le Linee Guida dell'ANAC in materia
- 9.6.** Salvo quanto sopra esposto, Siena Ambiente S.p.A., si riserva la possibilità di individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul proprio profilo committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta

Art. 10 - Eccezioni, riserve e divieto di artificioso frazionamento della procedura

- 10.1** Il presente Regolamento per effetto dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016, non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:
 - aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
 - concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - concernenti i contratti di lavoro;
- Inoltre il presente Regolamento non si applica:
- all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;
 - all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile.

10.2 La Società si riserva in ogni caso di:

- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all'oggetto sociale e diverso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
- applicare le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.

10.3 Nessun intervento potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarre l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

10.4 La Società, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese.

Art. 11 - Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione

11.1 Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

11.2 Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - Oneri fiscali

12.1 Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre IVA esclusa.

Art. 13 - Forma del contratto - Ordine

13.1 I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, fatta salva l'eventuale approvazione e degli altri controlli previste dalle norme proprie di Siena Ambiente S.p.A. ad esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti;

13.2 Per le acquisizioni di importo fino alle soglie minime di cui al precedente art. 7 (Lavori) e art. 8 (Servizi e Forniture), la stipulazione può avvenire anche mediante ordini (lettere di ordinazione); a ciascun ordine vengono allegate le Condizioni Generali per appalti di beni e servizi;

13.2 In entrambi i casi di cui al precedente punto, il contratto o l'ordine dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 - Norme di comportamento - D. Lgs. n. 231/2001 - L. 190/2012

- 14.1** L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Società., che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.
- 14.2** Le imprese partecipanti alla gare sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
- 14.3** Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
 - il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
 - l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
 - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
- 14.4** L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
- 14.5** All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; L'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente.
- 14.6** L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
- 14.7** Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
- 14.8** Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto delle normativa vigente.
- 14.9** La violazione delle norme contenute nel presente codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
- 14.10** Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale

vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto da Siena Ambiente S.p.A. obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito www.sienambiente.it), che costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto allegate al presente regolamento;

- 14.11** La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.